XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3925

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

### ERCOLE, GIANCARLO GIORGETTI, FRANCESCA MARTINI

Concessione di un contributo annuo all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione, per il finanziamento delle attività di riabilitazione dei minorati della vista

Presentata il 18 aprile 2003

Onorevoli Colleghi! – L'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (IRIFOR), organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è nato nel 1991 da un'iniziativa dell'Unione italiana ciechi, al fine di combattere la ghettizzazione lavorativa dei non vedenti, attraverso il potenziamento dell'attività di riabilitazione dei minorati della vista e la formulazione di progetti innovativi. Il principale problema dei non vedenti, l'integrazione nella comunità sociale, dipende, infatti, in larga misura, dalla situazione lavorativa del minorato, e richiede una serie di interventi programmati, tra cui, in primo luogo, quelli volti a promuovere l'integrazione scolastica del non vedente.

Dati questi scopi generali, l'attività dell'Istituto è mirata, in primo luogo, alla riabilitazione, che attiene soprattutto ad una attività formativa diretta all'autonomia dei minorati della vista, quale premessa necessaria per l'inserimento nel contesto sociale. Tra le iniziative più significative, si ricordano in particolare i cosiddetti corsi di « autonomia personale », mirati a dotare il minorato della vista di una autonomia di base nel movimento e nella scrittura, sia in braille che in nero, oltre che all'uso dei principali ausili personali. Tali corsi formativi di base sono propedeutici a qualsiasi successivo intervento di riabilitazione, essendo rivolti alla rimozione degli impedimenti e al recupero dell'autonomia personale. Una successiva tappa del percorso riabilitativo è poi rappresentata dai corsi di orientamento e mobilità per non vedenti e ipovedenti. Con i corsi di orientamento e mobilità (O&M), si ampliano l'indipendenza e l'autonomia XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del minorato della vista, migliorando la sua disposizione, capacità e abilità a muoversi da solo, con sicurezza e con naturalezza, nell'ambiente sconosciuto. Tali corsi sono essenziali per promuovere una maggiore autonomia e libertà di movimento nei non vedenti: non bisogna infatti dimenticare che la minorazione della vista costituisce una grave menomazione delle capacità di natura psico-fisica personali, causando, nella maggior parte dei casi, una totale dipendenza dagli altri e un penetrante condizionamento della vita sociale e professionale del non vedente.

Grazie a questo attivo intervento a sostegno dell'attività di riabilitazione dei minorati della vista, l'Istituto, pur di recente costituzione, ha ottenuto il riconoscimento quale ente di ricerca (alla cui anagrafe è iscritto con il codice 118913F5), svolgendo la prima fondamentale ricerca effettuata nel nostro Paese sugli aspetti statistico-medico-sociali della cecità (ricerca finanziata e riconosciuta dall'allora Ministero della sanità). L'Istituto ha anche ottenuto il riconoscimento dell'Unione europea, con l'inserimento nella rete degli istituti di riabilitazione compresi nell'iniziativa comunitaria Helios.

Nel 1998, l'IRIFOR ha conseguito la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Per consentire all'IRIFOR di svolgere tutte queste importanti attività, la legge 23 settembre 1993, n. 379, ha previsto l'erogazione all'Unione italiana ciechi – con vincolo di destinazione all'IRIFOR e all'Istituto europeo di ricerca, formazione

orientamento professionale (IERPOF, attivo e operante nella sola Sardegna) – di un contributo annuo di 2.500 milioni di lire. Grazie a tale stanziamento, nei suoi primi dieci anni di vita l'IRIFOR ha attivato oltre 1.100 corsi di formazione e iniziative riabilitative, conseguendo importanti risultati nell'integrazione sociale di migliaia di giovani minorati della vista.

I contributi già attualmente erogati si rivelano tuttavia insufficienti a finanziare i programmi di intervento dell'IRIFOR. Per questo motivo, la presente proposta di legge intende riconoscere all'IRIFOR un contributo aggiuntivo di 1 milione di euro annui, a supporto dell'indispensabile attività svolta dall'organizzazione, che è l'unica struttura operante sull'intero territorio nazionale nel settore della riabilitazione dei minorati della vista.

Nella convinzione che la crisi del Welfare State richieda necessariamente la ricerca di nuovi modelli di solidarietà, riteniamo fondamentale sostenere il cosiddetto « terzo settore », che si prefigge di completare i vuoti rimasti fra l'impegno dello Stato e le aree di mercato attraverso azioni culturali, politiche e operative a sostegno delle fasce sociali maggiormente emarginate. In questo senso, siamo convinti che il presente contributo a favore dell'IRIFOR rappresenti un atto di responsabilità, una presa di coscienza del nostro inderogabile onere sociale e morale di sostenere un organismo che si prende cura di una fascia fortemente menomata della nostra popolazione, quella dei minorati della vista.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

#### PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 1.

- 1. A decorrere dall'anno 2003 è concesso all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (IRIFOR), organizzazione non lucrativa di utilità sociale, dotato di personalità giuridica, un contributo annuo di 1 milione di euro.
- 2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento delle attività di riabilitazione dei minorati della vista, con particolare riguardo ai soggetti pluriminorati che presentano minorazioni fisiche, sensoriali o mentali ulteriori rispetto a quella della vista.
- 3. L'IRIFOR trasmette, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'interno e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una relazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui al comma 1.

#### ART. 2.

- 1. All'onere derivate dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.